



Repubblica Italiana



Regione Sicilia



Leonardo da Vinci

Ministero Pubblica Istruzione  
**Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"**  
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado  
Corso Umberto, 88 - 97014 ISPICA (RG) - Codice Fiscale:90012260882  
Presidenza Tel.: 0932/959814 - Segreteria Tel: 0932/950050 - Fax Tel: 0932/705039

**COMUNICAZIONE N. 145 DEL 07/04/2014**

A tutto il personale Docente e ATA  
AI DSGA  
LORO SEDI  
Al web, sito istituzionale

**OGGETTO: Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.**

Con riferimento alla **Circolare della Funzione Pubblica n.° 2 del 4 febbraio 2014** "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*"- *Art.4 comma 16 bis del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013* – Registrata dalla Corte dei Conti il 19 marzo 2014, n. 787, si precisa che in caso di assenze dal servizio per i motivi espressi in oggetto, il dipendente dovrà ricorrere alle seguenti specifiche:

- Permessi retribuiti per motivi personali (art.15 comma 2 del CCNL scuola);
- Permessi brevi /orari da recuperare per il personale docente entro il mese di maggio, per il personale ATA entro i due mesi successivi alla fruizione (art.16 comma 3 del CCNL scuola);

Si ricorda che, per il personale assunto a tempo determinato, i permessi per motivi personali non sono retribuiti (quindi chi dovrà effettuare una visita specialistica e non potrà ricorrere ai permessi orari non avrà alcuna retribuzione per quel giorno).

Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie o esami diagnostici e la situazione di malattia, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia. In questo caso l'assenza rientra a tutti gli effetti nella malattia (certificazione on-line, periodo di comporto, trattenuta "Brunetta") e l'eventuale assenza al domicilio constatata dal medico legale dovrà essere giustificata mediante la produzione dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria o con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Si allega circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 04/02/2014.

**Il Dirigente Scolastico**  
**(Prof. Michele Di Pasquali)**  
  




*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

SERVIZIO STUDI E CONSULENZA PER IL TRATTAMENTO DEL PERSONALE

CORTE DEI CONTI



0006983-07/03/2014-SCCLA-PCGEPRE-A

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0009878 P-4.17.1.7.5

del 17/02/2014



8963743

Alle amministrazioni pubbliche di cui  
all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

**CIRCOLARE N. 2/2014**

**OGGETTO:** decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013 – *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”* – art. 4 comma 16 bis – assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Con legge n. 125 del 30 ottobre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, è stato convertito in legge con modifiche il decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, recante *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*.

La legge di conversione, modificando il citato decreto-legge, introduce una disposizione in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti al fine di contrastare il fenomeno dell'assenteismo nelle amministrazioni. In particolare, l'art. 4, comma 16 bis, del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato il comma 5 ter dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre resta invariato il regime della giustificazione dell'assenza di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Al fine di assicurare l'interpretazione omogenea della norma, considerato altresì che alcune amministrazioni hanno chiesto chiarimenti circa la sua portata, si ritiene necessario fornire i seguenti indirizzi applicativi.

Il citato art. 55 septies, comma 5 ter, del d.lgs. 165 del 2001, come novellato, prevede che *“Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica.”*.





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

A seguito dell'entrata in vigore della novella, per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore).

La giustificazione dell'assenza, ove ciò sia richiesto per la fruizione dell'istituto (es.: permessi per documentati motivi personali), avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).

L'attestazione di presenza è consegnata al dipendente per il successivo inoltro all'amministrazione di appartenenza oppure trasmessa direttamente a quest'ultima per via telematica a cura del medico o della struttura. Nel caso di trasmissione telematica, la *mail* dovrà contenere il *file* scansionato in formato PDF dell'attestazione.

Dall'attestazione debbono risultare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione. Al riguardo, va chiarito che l'attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare l'indicazione della diagnosi. Inoltre, al fine di evitare la comunicazione impropria di dati personali, l'attestazione non deve indicare il tipo di prestazione somministrata.

Per il caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia; in questa ipotesi, il medico (individuato in base a quanto previsto dall'art. 55 *septies*, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dalla circolare n. 7 del 2008, par.1) redige la relativa attestazione di malattia che viene comunicata all'amministrazione secondo le consuete modalità (circolari nn. 1 e 2 DFP/DDI/ del 2010) e, in caso di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione all'amministrazione, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa). Come di regola, il ricorso all'istituto dell'assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico.





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, a fini di semplificazione si ritiene che possa essere sufficiente anche un'unica certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico. Gli interessati dovranno produrre tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto. A tale certificazione dovranno poi far seguito le singole attestazioni di presenza – redatte e trasmesse come sopra indicato - dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle singole giornate. In questi casi l'attestazione di presenza dovrà contenere anche l'indicazione che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante.

Si rammenta infine che l'attestazione di presenza può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (per un modello di dichiarazione si veda l'allegato) redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del d.P.R. n. 445 del 2000.

Rimane fermo in tal caso che le amministrazioni dovranno richiedere dichiarazioni dettagliate e circostanziate; le stesse dovranno inoltre attivare i necessari controlli sul loro contenuto ai sensi dell'art. 71 del citato decreto, provvedendo alla segnalazione all'autorità giudiziaria penale e procedendo per l'accertamento della responsabilità disciplinare nel caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 503/2014  
Roma li 3-3-2014

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

IL MINISTRO  
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
E LA SEMPLIFICAZIONE

Gianpiero D'Alia

Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI

Adel. 19 MAR 2014

n. 787

SP/CC